



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 77 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 15 OTTOBRE 2009.**

**OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA NON DEFINITIVA N. 72/09, RESA DAL
TRIBUNALE DI TRANI SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA NEL
GIUDIZIO INTRAPRESO DA PETRUZZELLA NICOLO' C/ IL COMUNE
DI MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI DA PERDITA DI
PROPRIETA' DEL SUOLO ESPROPRIATO PER REALIZZAZIONE DI
OPERA PUBBLICA (VIA ACHILLE SALVUCCI).**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 22 ottobre 2009 al 06 novembre 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con deliberazione n. 436 del 20.11.2003 la Giunta Comunale affidò il patrocinio all'Avv. Vincenzo de Pinto per la rappresentanza nel giudizio civile intrapreso dal Sig. Petruzzella Nicolò per il risarcimento del danno provocato dalla perdita di proprietà del suolo edificatorio sito in Molfetta, alla Contrada Torre Paventa, occupato (decreto n. 130 del 02.07.1981), con la conseguente trasformazione, per la costruzione della semisede stradale di Via Achille Salvucci, sul quale non era intervenuto il rituale decreto di esproprio;
- preliminarmente, veniva eccepito dal Ns. legale il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, invocando il disposto normativo dell'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998, come novellato dall'art. della Legge n. 205 del 21.07.2000, secondo il quale tutte le controversie ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle P.A. e dei soggetti ad esse equiparati in materia di urbanistica ed edilizia, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre alle eccezioni sollevate dal medesimo legale in merito alla carenza di legittimità attiva ed alla prescrizione quinquennale (decorrente dalla trasformazione irreversibile del bene) del diritto al risarcimento rivendicato da controparte nell'atto introduttivo del giudizio;
- Con sentenza non definitiva n. 72/09 del 30.07.2009 il Giudice Onorario del Tribunale di Molfetta - disattendendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Ns. difesa, ritenuta rilevante ai fini del giudizio dal Giudice Togato, il quale con ordinanza del 06.10.2005 non aveva accolto le avverse richieste istruttorie ed aveva fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni – ha ritenuto infondata la predetta eccezione, ha dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere del giudizio, superando così anche il difetto di giurisdizione sollevato e, con ordinanza del 30.07.2009, ha rimesso la causa sul ruolo fissando l'udienza del 18.12.2009 per i provvedimenti istruttori e per l'ulteriore corso;
- Tanto si rileva dalla missiva prot. n. 49816 del 15.09.2009, con la quale l'Avv. de Pinto, rimettendo copia della citata sentenza, con un dettagliato elaborato esplicativo, precisa che il magistrato ha fondato la sua decisione su una interpretazione errata, oltre che maldestra, della elaborazione giurisprudenziale in materia. Infatti proprio le massime della Cassazione citate in sentenza, risultano favorevoli all'accoglimento delle eccezioni sollevate dalla Ns. difesa, come esaminate capillarmente dal legale nella medesima missiva, il quale evidenzia sussistenti i presupposti per l'impugnazione in appello della sentenza di cui trattasi.

Ritenuto necessario proporre appello avverso la ridetta sentenza provvisoria n. 72/09 del G.O., condividendo il parere espresso dal Ns. legale difensore, secondo il quale – fra l'altro - per il procedimento espropriativo di cui trattasi non concluso con l'emissione del decreto di esproprio deve essere riconosciuta la giurisdizione del

giudice amministrativo in quanto l'ingerenza nella proprietà privata e l'acquisizione della stessa è avvenuta in presenza di un concreto esercizio del pubblico potere;

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligazioni di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi alle Magistrature Superiori l'acconto sia di € 1.050,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di intraprendere la suindicata azione, come meglio sopra specificata;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse e, per l'effetto, di impugnare dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente la sentenza provvisoria n. 72/09 resa dal G.O. del Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta sul giudizio introdotto dal Sig. Petruzzella Nicolò c/ il Comune di Molfetta, meglio specificato nella premessa.
- 2) Per l'effetto, di confermare l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Vincenzo de Pinto, con studio in Molfetta, alla Via Giacomo Salepico n. 29.
- 3) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 4) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 5) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 6) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato, giusta deliberazione di G.C. n. 106/02.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
